

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29-03-2018

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018 - 2020 : Approvazione aliquote Imposte Municipale Unica (IMU)

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **21:00** presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.
Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNARDINI FRANCESCO**

Pres./Ass.	Nominativo
P	DE RANIERI ANDREA
P	CADEDDU EMANUELE
P	BERNAVA ANDREA
A	MALFANTI VALENTINA
P	BERNARDINI FRANCESCO
P	FRATI ALESSIO
P	FERTI SERENA
P	RAVANI GREGORIO
P	SANDRI GIANMARCO
P	PISANI CLAUDIO
P	FONTANA RAFFAELLA
A	CASELLI NICOLO'
P	BENELLI GERVASIO

Partecipa: **Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Federico Valle**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il presente verbale riporta gli accadimenti in forma riassuntiva e non letterale. La versione integrale degli interventi dei consiglieri si trova nella registrazione conservata agli atti.

Richiamato:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio perché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13 comma 2 DL 201/2011 convertito in legge 214/11 nel testo modificato dall'art. 9 bis del DL 47/14 convertito in Legge 80/14 ai sensi del quale “ *A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso*”.

Richiamato l'art. 1 comma 10 Legge 208/2015 che ha apportato sostanziali modifiche al regime IMU/TASI alle abitazioni concesse in uso gratuito;

Richiamato l'art. 1 comma 37 lettera l) della Legge 205/2017 che modificando l'art. 1 comma 26 Legge 28.12.2015, n° 208 ha esteso anche per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi degli Enti Locali ad esclusione della sola tassa sui rifiuti (TARI);

Ritenuto di non assimilare all'abitazione principale ma di fissare l'aliquota del 0,40% per gli immobili posseduti da italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, NON PENSIONATI, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Ritenuto di mantenere l'aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che:

- a) il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata
- b) il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito;

Preso atto che questo Comune è stato classificato PARZIALMENTE DELIMITATO ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14.06.1993

Ritenuto di fissare al minimo di legge l'aliquota per i terreni agricoli

Con voti 8 favorevoli e 3 contrari (Benelli, Fontana e Pisani) espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare per l'annualità 2018 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Immobili (aliquota ordinaria)	10,0 ‰
Categorie catastali C1 – C3 – D2 (solo se affittati ad uso commerciale o utilizzati dal proprietario per uso commerciale)	7,6 ‰
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,0 ‰
Aree edificabili	7,6 ‰
Terreni Agricoli	4,6 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che: a. il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata b. il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito;	6,00 ‰
Art. 1 comma 10 Legge 208/2015: Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che: a. Il contratto sia registrato b. Il comodante possieda un solo immobile in Italia oppure Il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro	6,00 ‰ Base

<p>immobile adibito a propria abitazione principale</p> <p>c. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</p> <p>d. Il comodatario utilizzi l'immobile quale abitazione principale</p> <p>Sono escluse dal beneficio le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9</p>	<p>Imponibile ridotta del 50%</p>
<p>Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato</p>	<p>Assimilato abitazione principale</p>
<p>Immobili posseduti da italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che l'immobile non risulti locato</p>	<p>4,00 ‰</p>
<p>Immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, pensionati nello Stato di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso</p>	<p>Assimilato ad abitazione principale (L 214/11 art. 13 c.2)</p>
<p>a) Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune di Ameglia, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale</p> <p>b) Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica</p> <p>c) Alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari, occupate da assegnatari residenti nel Comune di Ameglia adibiti ad abitazione principale</p> <p>d) Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate</p>	<p>Assimilato abitazione principale</p>
<p>Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.431/1998</p>	<p>6,00 ‰</p> <p>Importo dovuto ridotto del 25%</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati <i>cd Immobili merce</i></p>	<p>Esenti ex art. 13 c. 9 bis DL 201/11</p>

2. Di dare atto che le aliquote per l'anno 2018 rimangono invariate rispetto all'anno 2017 nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 1 comma 26 Legge 28.12.2015, n° 208 così come modificato dall'art. 1 comma 37 lettera l) della Legge 205/2017 ;

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

INFINE,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Delibera N. 8 del 29-03-2018

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FRANCESCO BERNARDINI

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Federico Valle

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:

Regolarita' Tecnica :

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **23-03-2018**
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ardigo' Alessandro

Regolarita' contabile :

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **23-03-2018**

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ardigo' Alessandro

Attestato di pubblicazione

La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal 09-05-2018 al 23-05-2018.

Ameglia, 09-05-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE

Esecutività

La presente deliberazione diviene esecutiva il 29-03-2018, in quanto dichiarata immediatamente, ai sensi dell'Art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dr. Federico Valle